

ORDINANZA N. 78 del 27/08/2024

Oggetto:	DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE O BICCHIERI DI VETRO E DI LATTINE E DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “840^ FIERA DEI MUSSI” ANNO 2024 CHE SI SVOLGERÀ A TREBASELEGHE DAL 30 AGOSTO AL 09 SETTEMBRE 2024
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la manifestazione denominata “840^ Fiera dei Mussi” che si svolgerà dal 30 agosto al 09 settembre 2024;

RITENUTO di dover adottare apposita ordinanza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 05/08/2008;

CONSIDERATI sussistenti i presupposti per l’adozione della presente ordinanza, ai sensi della normativa sopra richiamata;

ORDINA

1 – nella area della manifestazione, durante lo svolgimento della suddetta, dalle ore 00:00 del 30/08/2024 alle ore 24:00 del 09/09/2024 il divieto assoluto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e di lattine, da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché la vendita e somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi, salvo nel caso di aperture di ultima generazione “salvatappo”. Tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e nel plateatico del pubblico esercizio;

2 – di vietare l’introduzione all’interno del perimetro di svolgimento della manifestazione di bottiglie o altri contenitori in vetro e di lattine da parte di chiunque partecipi all’evento;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio istituzionale informatico e nella sezione amministrazione trasparente;

- la trasmissione della stessa, per quanto di competenza:

al sig. Prefetto della Provincia di Padova;

al Responsabile del Servizio di Corpo di Polizia Locale-sede;

al Comando Stazione Carabinieri di Trebaseleghe;

ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali;

agli organizzatori della manifestazione

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo n.650 del c.p., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Padova nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla stessa data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

IL SINDACO
Dott.ssa Antonella Zoggia